

Avviso per la concessione di contributi straordinari per strutture residenziali per anziani - LR 13/2021 art.8 co.19

Art. 1 Finalità e riferimenti normativi

1. Il presente avviso disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario erogato, in considerazione degli impatti economico-finanziari che il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha prodotto sul sistema dei servizi residenziali per anziani della regione, alle strutture residenziali per anziani autorizzate e operative alla data del 31 gennaio 2020.
2. Il contributo viene erogato in attuazione dell'articolo 8, comma 19 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). Con deliberazione della Giunta regionale n.1933 del 17.12.2021 sono state approvate all'allegato A le "Indicazioni operative per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 8, co. 19 della legge regionale 13/2021" che definiscono le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo.

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. Sono interessati alla presente procedura gli enti gestori di strutture residenziali per anziani autorizzate all'esercizio site nel territorio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina (si seguito ASUGI), operative alla data del 31 gennaio 2020.
2. Ai fini del presente procedimento, per strutture residenziali operative si intendono quelle che alla data del 31 gennaio 2020 abbiano già avviato l'accoglimento di utenti.

Art. 3 Oggetto del contributo

1. Ai soggetti beneficiari, come definiti all'articolo 2, viene riconosciuto un contributo di importo pari a 30,00 euro per ogni giornata di non occupazione dei posti letto determinata sulla base dei seguenti criteri:
 - a. per giornata di posto letto non occupato si intende la giornata per la quale l'ente gestore della struttura residenziale non ha percepito la retta di ospitalità;
 - b. il numero complessivo di giornate di non occupazione dei posti letto per ciascun richiedente è determinato sottraendo il numero di giornate di occupazione dei posti letto nel periodo di riferimento di cui all'articolo 8 comma 19 della legge regionale n. 13/2021 (1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020), al numero di giornate ricavato applicando al medesimo periodo, il tasso medio di occupazione dei posti letto nel trimestre immediatamente precedente;
 - c. sono escluse dal conteggio:
 - i. le giornate di non occupazione dei posti letto nei periodi di chiusura o sospensione dell'attività;
 - ii. le giornate di non occupazione dei posti letto destinati all'accoglimento di soggetti positivi a COVID-19 attivati nelle strutture residenziali ai sensi della DGR n. 1676/2020 recante "Emergenza COVID-19. Indicazioni per l'attivazione di strutture assistenziali intermedie per soggetti positivi a COVID-19, finalizzate al contenimento del rischio di diffusione dell'epidemia".

- d. Il numero complessivo di giornate di non occupazione dei posti letto per ciascun richiedente è quindi determinato attraverso il seguente calcolo:

$$\text{Giornate di non occupazione} = (\text{PL} \times \text{G} \times \text{T}) - \text{R}$$

Dove:

PL = numero di posti letto autorizzati all'esercizio nel periodo di riferimento 1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020, al netto di quelli destinati all'accoglimento di soggetti positivi a COVID-19 attivati ai sensi della DGR n. 1676/2020;

G = numero di giornate nel periodo 1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020, al netto dei periodi di chiusura o sospensione dell'attività;

T = tasso medio di occupazione nel trimestre 1 novembre 2019 – 31 gennaio 2020;

R = numero di giornate con posto letto occupato nel periodo 1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020, al netto di quelle relative a posti letto destinati all'accoglimento di soggetti positivi a COVID-19 attivati ai sensi della DGR n. 1676/2020.

- e. Qualora l'offerta autorizzata (PL) avesse subito delle variazioni nel periodo di riferimento (01 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020), il calcolo viene effettuato sommando il numero di giornate di non occupazione dei posti letto, ottenuto applicando i criteri di cui sopra, a ogni periodo in cui l'offerta è cambiata;
- f. In caso di accorpamento di unità di offerta, il tasso medio di occupazione nel trimestre 1 novembre 2019 – 31 gennaio 2020 (T) viene calcolato rapportando la somma delle giornate con posto letto occupato nelle singole unità di offerta accorpate, al totale dei posti letto autorizzati all'esercizio nelle medesime unità.

Art. 4 Presentazione della domanda e relativa documentazione

1. La domanda, ai fini della concessione del contributo, è presentata all'ASUGI.
2. La domanda, redatta secondo lo schema allegato, deve essere presentata entro il 19 aprile 2022 obbligatoriamente mediante invio tramite PEC al seguente indirizzo: **asugi@certsanita.fvg.it**
3. La domanda deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente secondo una delle seguenti modalità:
 - a) con firma digitale;
 - b) con firma autografa unitamente ad un valido documento di identità dello stesso firmatario.
4. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa che compromettano la ricezione della domanda.
5. Costituiscono parte integrante della domanda i seguenti allegati:
 - a) copia del documento d'identità in corso di validità, al momento di presentazione della domanda, del legale rappresentante che sottoscrive con firma autografa la domanda;
 - b) scheda calcolo giornate di non occupazione posti letto (allegato sub 1 alla domanda); qualora la domanda di contributo sia presentata per più di una struttura residenziale, il richiedente deve compilare e allegare alla domanda una scheda per ogni struttura;
6. Con la presentazione della domanda il soggetto richiedente accetta integralmente le condizioni contenute nel presente avviso.

Art. 5 Procedimento e istruttoria delle domande

1. ASUGI procede all'istruttoria delle domande di contributo, verificando la completezza, la regolarità formale delle domande medesime e la sussistenza dei requisiti;
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, ASUGI ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione;
3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 non

pervengano entro il termine stabilito, la domanda è archiviata d'ufficio e dell'archiviazione è data comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 6 Modalità di erogazione del contributo

1. A seguito del ricevimento della domanda e dell'esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità, ASUGI adotta l'atto di concessione e procede all'erogazione del contributo per l'importo complessivamente assegnato a ciascun beneficiario, nei limiti definiti all'articolo 3 del presente avviso e, in ogni caso, entro il limite di budget assegnato a questa Azienda sanitaria.
2. Qualora le richieste di contributo fossero superiori al budget assegnato, le risorse disponibili verranno ripartite in modo proporzionale tra gli aventi diritto.

Art. 7 Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente avviso, si applicano le disposizioni della LR 7/2000 e della DGR n. 1933/2021.

Art. 8 Note informative

Con la pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale di ASUGI si dà avvio al procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della LR 7/2000.

In applicazione dell'articolo 14 della LR 7/2000, si forniscono le seguenti informazioni:

- Unità organizzativa competente: SC Area Welfare di Comunità;
- Responsabile del procedimento: Direttore della SC Area Welfare di Comunità;
- Istruttore del procedimento: Direttore della SC Area Welfare di Comunità o suo delegato;

Per informazioni: tel.0432 933142/131 mail: segreteria@welfare.fvg.it

Allegati:

- A) Schema di domanda
- B) Scheda calcolo giornate di non occupazione posti letto (allegato sub 1 alla domanda)
- C) Informativa sul trattamento dei dati personali